

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 giugno 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	16,55	169,69
0712 90 19	16,55	169,69
1001 10 10	73,91	247,52 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	73,91	247,52 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	11,45	187,24
1001 90 99	11,45	187,24
1002 00 00	51,75	164,18 ⁽²⁾
1003 00 10	45,43	166,83
1003 00 90	45,43	166,83
1004 00 10	101,89	139,07
1004 00 90	101,89	139,07
1005 10 90	16,55	169,69 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	16,55	169,69 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	40,05	183,38 ⁽²⁾
1008 10 00	45,43	99,08
1008 20 00	45,43	149,42 ⁽²⁾
1008 30 00	45,43	60,82 ⁽²⁾
1008 90 10	⁽²⁾	⁽²⁾
1008 90 90	45,43	60,82
1101 00 00	31,23	276,65
1102 10 00	87,65	245,06
1103 11 10	128,41	397,50
1103 11 90	31,32	296,37

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.